

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Tassazione ridotta se alla data dell'incasso la controllata è white list**

di Marco Bargagli

Nel corso degli anni, i **criteri di individuazione** degli **Stati o territori a fiscalità privilegiata** sono stati più volte modificati.

Sino al **31 dicembre 2014**, gli **Stati e territori paradisiaci** venivano accertati sulla base della *black list* approvata con il **D.M. 21.11.2001**, in funzione del **livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia**, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Circa il **livello di tassazione**, la Camera dei deputati, nella **seduta del 4 ottobre 2000**, aveva formalmente impegnato il Governo italiano “*a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia*”.

Successivamente, l'[articolo 1, comma 680](#), della **Legge di stabilità 2015** ha sancito che, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati per “**livello di tassazione sensibilmente inferiore**” si intendeva un **livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia**.

Inoltre, **erano considerati privilegiati anche i regimi fiscali speciali** che consentivano un **livello di tassazione inferiore al 50%** rispetto a quello applicato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che tale regime fosse previsto da un ordinamento estero.

Dal **1° gennaio 2016**, per effetto della novella introdotta dalla **Legge di stabilità 2016**, il legislatore ha previsto che: “*I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia*”.

Da ultimo, l'[articolo 5, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 142/2018](#), ha **introdotto ulteriori disposizioni in tema di dividendi black list**, che si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Attualmente, i **regimi fiscali** di Stati o territori, **diversi da quelli appartenenti all'Unione europea** ovvero da quelli **aderenti allo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia stipulato un **accordo** che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**, **si considerano**

privilegiati:

1. nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto al controllo (ai sensi dell'[articolo 167, comma 2, Tuir](#)) da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, qualora siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (*ex articolo 167, comma 4, lett. a, Tuir*);
2. in mancanza del requisito del controllo sopra illustrato, qualora il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. A tal fine, per espressa disposizione normativa, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoghe attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

Ciò posto, si pone il problema di individuare correttamente il regime di tassazione degli utili percepiti nel corso degli anni.

Ad esempio, per effetto delle modifiche sopra illustrate, intervenute in rapida scansione temporale, occorre valutare attentamente i vari criteri impositivi riferiti alle distribuzioni di utili prodotti e maturati in determinati periodi d'imposta in cui le imprese estere non erano considerate Paradisi fiscali, ma che alla data della effettiva distribuzione o incasso erano poi divenute residenti in uno Stato a fiscalità privilegiata.

In merito, importanti chiarimenti sono stati recentemente diramati da parte dell'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 17 del 29.05.2019 avente ad oggetto la "corretta applicazione dell'[articolo 89, comma 3, Tuir](#)", proprio alla luce delle modifiche normative in materia di tassazione di utili di fonte estera.

Il citato documento di prassi ha dapprima illustrato le disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2018 (cfr. [articolo 1, comma 1007, L. 205/2017](#)), le quali espressamente prevedono che gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non si considerano provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato se:

- maturati in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2014, in cui le società partecipate erano residenti in Paesi non inclusi nella *black list ex M. 21.11.2001* (unico criterio all'epoca vigente);
- maturati in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato (*white list*) e successivamente percepiti in

periodi d'imposta in cui risultano **integrate le condizioni** di cui all'[articolo 167, comma 4, Tuir](#) (*black list*).

In buona sostanza, **non si considerano provenienti da paradisi fiscali** gli utili maturati quando la **partecipata estera era “white list”**, a nulla rilevando la circostanza che, al **momento della effettiva percezione dei dividendi**, la stessa società è considerata residente in uno Stato **“black list”**, per effetto dei **mutati criteri di individuazione del paradoso fiscale**.

Tuttavia, a parere dell'Agenzia delle entrate, la novella normativa si **applica esclusivamente** ai casi in cui, **in presenza di distribuzione di utili pregressi**, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da **Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata**.

Di contro la novità non si applica **nell'ipotesi inversa**, ovvero nel caso in cui la **maturazione degli utili** è avvenuta in periodi d'imposta nei quali le società partecipate **erano residenti o localizzate in Stati o territori** paradisiaci inclusi nel [D.M. 21.11.2001](#) e la percezione avviene quando le predette società **sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato** (*i.e. white list*).

In tal caso, **restano validi i chiarimenti** forniti nella [circolare AdE 35/E/2016](#), la quale aveva chiarito che, *indipendentemente dalla precedente qualificazione, al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradoso fiscale, assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione*, perché è *in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente*".

Quindi, possiamo concludere che spetta **l'esclusione da tassazione nella misura del 95%** (prevista dall'[articolo 89, comma 2, Tuir](#)) **anche per gli utili erogati** da società che, al momento della loro **effettiva distribuzione**, sono residenti in **Stati “white list”**, anche se in passato, sulla base dei criteri *ratione temporis* vigenti, le partecipate erano residenti o localizzate in Stati a **fiscalità privilegiata**.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)